

Piano Anticorruzione 2014-2016

Osservazioni sul Piano Anticorruzione 2014-2016.

Il predetto piano, seguendo quanto stabilito dalla Legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) e dal Decreto legislativo n. 33/2013 (decreto sulla trasparenza), risponde all'esigenza di rafforzamento di quegli strumenti che - nel garantire trasparenza e integrità all'azione amministrativa - contribuiscono ad assicurare il perseguimento della diffusione delle informazioni e del buon andamento.

n.	Data	Autore	Contenuto	Risposta
1	27/01/2014	Ufficio procedimenti disciplinari	<p>1) Nelle misure di prevenzione all'anticorruzione non è citato il codice di comportamento del Comune.</p> <p>2) Su obiezione dei sindacati è stata depennato la possibilità che la segnalazione di illeciti venga effettuata direttamente all'UPD.</p> <p>3) Su richiesta del CUG è stato precisato che la partecipazione ai corsi sia obbligatoria "fatti salvi giustificati motivi".</p>	<p>1) E' citato al pari di altri documenti altrettanto fondamentali. Si aggiunge la connotazione di fondamentale per tutti e si definisce come elemento essenziale del piano anticorruzione nel paragrafo dedicato alle misure.</p> <p>2) Recepto, si aggiunge "secondo la disciplina dell'art. 7 del codice di comportamento aziendale".</p> <p>3) Recepto nel punto specifico dedicato alla formazione, non nelle parti generali che citano la formazione.</p>
2	28/01/2014	Servizio Amministrativo della Polizia Locale e Sicurezza	<p>1) Scheda complessiva: è improbabile, se non impossibile, l'accesso agli atti e il rilascio copie riguardi solo l'Area Polizia Locale e Sicurezza.</p> <p>2) L'area di rischio "Servizi per conto terzi" non può stare nel campo delle "Certificazioni": o va messa sotto voce autonoma o, ma è una forzatura, sotto "Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi".</p> <p>3) Più in generale, l'elencazione delle Strutture in relazione alle varie aree di rischio non da uno specchio realistico della distribuzione dei procedimenti all'interno del Comune (es. le "Convenzioni" e l'"Affidamento di lavori, forniture e servizi" riguardano</p>	<p>1) La mappatura delle aree a rischio è stata eseguita a cura delle singole direzioni. Nelle schede sono state inserite le strutture che hanno segnalato il rischio.</p> <p>2) Recepto costituirà una scheda autonoma.</p> <p>3) Recepto per la scheda affidamento lavori e forniture.</p>

			più aree rispetto a quelle elencate).	
3	30/01/2014	Avv.Maritza Filipuzzi soggetto sindacale	<p>1) Propone che il Servizio Avvocatura sia inserito fra quelli a forte rischio, vista l'autonomia richiesta dalla mansione stessa. Si pensi alla possibilità di "favorire"processualmente e/o fornire documenti e/o informazioni interne alle controparti, vuoi in cause dal valore di svariati milioni, contro l'Amministrazione, vuoi per "aiutare" controparti, non solo parenti. Lo stesso inizio o meno di una causa può essere fortemente influenzato dall'avv. che tratta la questione, prova ne sia che la dirigente è stata chiamata in giunta per spiegare perché l'avvocatura non si è costituita in certe vertenze e a volte deve invece spiegare perché è stato fatto. Inoltre, nel trattamento della singola causa l'avv. è autonomo, unico titolare del diritto/dovere di sottoscrizione e non può essere sostituito neanche dal Sindaco o dal suo Dirigente ed ha la piena autonomia sulla questione (es. cause sugli appalti, sui contratti, danni)</p> <p>2) Tutti i Servizi indicati come a rischio per le attività individuate inviano relazioni e documenti all'avvocatura proprio relativi alle questioni che per loro sono "a rischio"e ancor prima possono chiedere pareri all'avvocatura(e lo fanno) che evidentemente condizionano le loro attività "a rischio". Ergo, se non è a rischio l'avvocatura, non lo è nessuno dei settori ed attività indicati nel documento.</p>	<p>1)La valutazione del rischio viene effettuata dal dirigente. Se il dirigente non l'ha proposto evidentemente non ha valutato la presenza dei parametri della frequenza e prevedibilità in relazione al contesto dell'ente. Tuttavia l'osservazione sarà oggetto di futuro approfondimento e confronto.</p> <p>Le schede comunque si riferiscono ai processi sensibili e non direttamente ai Servizi, intesi come strutture dell'ente</p> <p>2) Trattasi di istanze in sede di amministrazione di secondo livello (contenzioso e pareri) Normalmente le procedure per le quali viene coinvolto il Servizio legale sono già state oggetto di mappatura dai Servizi che le trattano direttamente in sede di amministrazione di primo livello.</p>
4	30/01/2014	Adiconsum	Nulla da eccepire, si riservano di intervenire qualora, in sede di applicazione ritenessero i provvedimenti non conformi a quanto riportato nella documentazione	

			sottoposti	
5	30/01/2014	Unione Nazionale Consumatori Trieste	<p>1) Nel complesso il testo sembra più una presentazione che un documento normativo o un provvedimento amministrativo (basta vedere la struttura meno rigida e più discorsiva).</p> <p>2) Vi è principalmente un'individuazione di principi, soggetti ed aree, oltre un rinvio a iniziative successive: in sostanza viene delineata una struttura portante senza esporre interventi concreti.</p> <p>Dall'art. 1 c. 9 l. 190/2012 si ricava come il piano ha sia funzioni "statiche" (come individuare le aree a rischio di corruzione e il responsabile) che "dinamiche" (individuare attività e interventi, ad es. in tema di formazione). Visti i frequenti rinvii, se il primo risultato può dirsi raggiunto, il secondo sembra carente (soprattutto considerando che autonomi provvedimenti non sarebbero probabilmente sottoposti a una preventiva possibilità di parere da parte di soggetti come l'UNC).</p> <p>3) Il punto 5 indica come l'individuazione delle aree a rischio non introdotte dalla legge 190 sono state "attraverso un lavoro di analisi [...] sulla base delle esperienze maturate e dell'organizzazione dell'ente". La formulazione non permette di farsi un'idea sulla correttezza dell'individuazione delle aree a rischio (si può conoscere la struttura dell'ente, anche grazie al programma trasparenza, ma per le esperienze concretamente maturate manca un ausilio analogo).</p> <p>4) Viene indicata nel punto 6 la formula usata per la valutazione dei rischi: $R=P \times F$. In sostanza probabile livello di danno che può derivare all'ente (P) volte ripetizione del procedimento (F). Non viene però detto</p>	<p>1) 2) 3) All'interno del piano, mentre nel documento discorsivo vengono illustrate le normative, il metodo seguito dall'amministrazione e i principi generali tratti dal Piano Nazionale Anticorruzione, nelle schede allegate vengono analizzate più nel dettaglio e tecnicamente le aree di rischio correlate alle tipologie di procedure maggiormente soggette a rischio di comportamenti corruttivi comprendenti sia quelle espressamente indicate dall'articolo, comma 16, della legge n. 190/2012 (appalti di servizi, lavori e forniture, autorizzazioni o concessioni, concorsi per l'assunzione di personale, contributi, etc.) sia altre aree di rischio individuate dalle strutture dell'ente operanti sul campo in relazione alla complessità e numerosità dei servizi gestiti dal Comune ed infine le misure di prevenzione adeguate agli specifici rischi enunciati nelle singole schede.</p> <p>2)7) Poiché il Piano, ai fini della sua concreta attuazione, ha una valenza triennale, i suoi contenuti verranno implementati nel corso degli aggiornamenti previsti per i quali potranno essere attuati ulteriori momenti di confronto con le associazioni di consumatori. L'apertura del confronto con i soggetti esterni sugli aggiornamenti, infatti, è coerente con lo spirito di partecipazione già adottato. Oltretutto l'art. 1, comma 14, della Legge. n. 190/2012 prevede l'obbligo, per il responsabile della prevenzione</p>

		<p>nulla su come è stato calcolato P: da dove sono stati presi i dati (statistiche? segnalazioni? altro)? E come sono stati elaborati? Questa lacuna rende impossibile verificare la correttezza di quanto indicato in tabella. Inoltre perchè prendere in considerazione solo il danno che può colpire l'ente, e non quello dell'utente (che alla fine è il primo a rischiare documento)?</p> <p>5) Fra gli interventi previsti vi è la formazione del personale (punto 7, "Azioni in materia di formazione del personale dipendente"). In tale ambito si prevede una formazione sulle regole in tema di corruzione, "sia per una corretta applicazione della nuova normativa sia in modo da fare interiorizzare i concetti". Cosa significa "interiorizzare"? Comprendiamo e apprezziamo che impiegati e dirigenti debbano conoscere la normativa, tuttavia qualora per "interiorizzare" la regola si intenda "farla propria a livello morale" dobbiamo dire che sembra alquanto ingenuo pretendere che questo avvenga come conseguenza di un corso di formazione. Se intesa invece come semplice apprendimento, è una ripetizione (come applicare bene ciò che non si conosce?).</p> <p>6) Fra gli strumenti è indicata anche, al punto 7 (voce "azioni per il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa"), la "redazione del regolamento sulla pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori del Comune di Trieste". Ora, è vero che il punto 13 prevede il trattamento dati nel rispetto della legge sulla Privacy e in modo anonimo. Tuttavia ci chiediamo come conciliare tale esigenza con la pubblicizzazione di situazioni reddituali (sembra alquanto difficile).</p>	<p>della corruzione, di redigere e di pubblicare sul sito, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta che offre un reale riscontro sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano Triennale e sugli eventuali correttivi da assumere.</p> <p>4) Con riferimento alla formula di valutazione del rischio, preme chiarire che, in sede di avvio, si sono precisate le modalità di ponderazione del rischio che dovranno essere applicati ai "singoli processi sensibili" afferenti alle aree a rischio individuate dalle strutture, tenuto conto dei criteri indicati nell'allegato 5 del PNA quali principi rapportabili alla realtà vissuta nell'ente.</p> <p>5) Recepito, è stato modificato il concetto nel senso di un'approfondita conoscenza per renderlo coerente con la natura degli interventi formativi.</p> <p>6) L'obbligo della pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori di enti pubblici è specificatamente prevista dalla articolo 14 del Decreto Legislativo n. 33/2013 sulla trasparenza e di rimando dalla Legge n. 441/1982 e dalla Legge n. 127/1997 ed il relativo regolamento è previsto dal Decreto Legge 174/2012 convertito con Legge n. 213/2012. La tutela della privacy, invece, riguarda soprattutto i terzi per i dati sensibili (stato di salute etc.) nei quali l'amministrazione</p>
--	--	--	---

			<p>7) Il punto 11, disciplinando le modifiche al Piano, parla di aggiornamento senza precisare se anche in tale sede partecipano con pareri soggetti esterni come le associazioni di consumatori.</p> <p>8) Nella tabella sulle aree a rischio, Scheda complessiva, si legge, come prima voce della colonna "descrizione" riferita all'area Autorizzazioni/Concessioni, "autorizzazioni in materia funenaria".</p> <p>9) Apprezzabile nel testo il riassunto dell'evoluzione normativa, con l'indicazione di fonti di riferimento</p>	<p>possa incorrere nell'esercizio delle funzioni correlate all'anticorruzione.</p> <p>8)Puro errore materiale, corretto</p> <p>9)Grazie</p>
6	31/01/2014	Servizio Comunicazione	<p>1) Al paragrafo 3 – Altri soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione - Il Responsabile delle rete civica: propone di inserire dal penultimo capoverso “e garantisce tramite la società strumentale in house TCD- TriesteCittàDigitale s.r.l. il regolare e corretto funzionamento della rete civica, nonché la sua accessibilità e sicurezza.</p> <p>2) Al paragrafo 8 – Attuazione del Piano: suggerisce di citare la rete Intranet per il dialogo e la trasmissione delle informazioni e del piano stesso agli stakeholder interni.</p>	<p>1) Recepito</p> <p>2) Recepito</p>
7	31/01/2014	Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare e Area Servizi di Amministrazione	<p>1) Nella scheda complessiva, pag. 1: sotto “Autorizzazioni/concessioni” aggiungere “Concessioni Demaniali” – struttura competente: Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare.</p> <p>2) Nella scheda complessiva, pag. 3: sotto “Assegnazioni”, l’ “Erogazione contributi ad abbattimento affitto...” è attualmente di competenza del Servizio Domiciliarità.</p> <p>3) Aggiungere il Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare nelle seguenti</p>	<p>1) Recepito</p> <p>2) Recepito</p> <p>3) Recepito</p>

		<p>schede: Procedure affidamento incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, Autorizzazioni e Concessioni, Convenzioni, Inserimento persone in alloggi Comunali</p> <p>4) Nella scheda complessiva, pag. 4: cambiare dicitura da “Aste” a “Preparazione atti tecnici per aste immobiliari Predisposizione stime e atti tecnici per la vendita all'asta degli immobili comunali non destinati a pubbliche funzioni”;</p> <p>pag. 5 – “Vendita immobili”: aggiungere la seguente dicitura: “vendita di immobili di proprietà comunale su richiesta del cittadino e regolarizzazione delle pertinenze territoriali”.</p> <p>5) La direzione di Area propone di unificare la scheda relativa alle aste e alla vendita di immobili eliminando la limitazione della vendita a privati in quanto il rischio coinvolge anche la vendita a soggetti pubblici.</p>	<p>4) e 5) Recepto il punto 5) che assorbe il punto 4)</p>
--	--	---	--